

Sistemi di Informazione Creditizia: efficacia e forma del preventivo avvertimento di cattivo debitore

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 14685 del 13 giugno 2017, Presidente Giancola, Consigliere Relatore Dolmetta.

Sistemi di Informazione Creditizia – Segnalazione - Preventivo avvertimento – Natura recettizia - Efficacia – Raggiungimento del domicilio del destinatario

La dichiarazione di “preventivo avvertimento”, ovvero di preavviso, di cui alla norma dell’art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, ha natura recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario finanziario di provvedere alla sua classificazione come “cattivo debitore”. È dunque sottoposta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. e l’onere di preavviso risulta assolto solo quando la dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva restando l’eventualità che quest’ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

La prova dell’avvenuto avvertimento, di cui all’art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, da parte dell’intermediario finanziario non può dirsi raggiunta tramite la mera allegazione della circostanza dell’invio, tramite l’utilizzo del sistema Postel, da parte di quest’ultimo, né giova l’attestazione dell’intermediario, in quanto mera allegazione di parte, non essendo peraltro rilevante a tal fine l’assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 168 del Codice della Privacy.

Trib. Milano, sez. I civ., Sentenza n. 6478 del 1 ottobre 2012, Giudice Bernardini.

Sistemi di Informazione Creditizia – Segnalazione - Dichiarazione di preavviso – Prescrizione di forme specifiche – Esclusione – Attestazione dell’intermediario

Ai fini della segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia, l’invio della dichiarazione di preavviso, di cui all’art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, può essere effettuato tramite l’utilizzo del sistema Postel, non essendo state prescritte dalla citata Delibera forme specifiche. Relativamente alla prova dell’assolvimento dell’onere della spedizione, è sufficiente l’attestazione dell’intermediario finanziario, atteso che quest’ultimo se ne assume la responsabilità ai sensi dell’art. 168 del Codice della Privacy.

* * *

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 14685 del 13 giugno 2017, Presidente Giancola, Consigliere Relatore Dolmetta.

FATTO E DIRITTO

1.- S.D. ricorre per cassazione nei confronti della s.p.a. Compass, articolando cinque motivi avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 1 ottobre 2012, n. 6478, a seguito

di ricorso proposto D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ex art. 152, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 10.

Con tale pronuncia, il Tribunale milanese ha ritenuto pienamente legittima la segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) di S.D. come "cattivo pagatore", che è stata posta in essere dalla s.p.a. Compass in epoca che si assume effettuata nella seconda parte del 2008. Al ricorso resiste la s.p.a. Compass, che ha depositato apposito controricorso. La stessa ha depositato anche "istanza di anonimizzazione dei dati D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 52 (cd. Codice Privacy)".

Entrambe le parti hanno inoltre depositato memoria.

2.- I motivi di ricorso, che sono stati presentati da S.D., concernono più profili della vicenda processuale giunta ora all'esame di questa Corte.

Il primo motivo assume la nullità del procedimento (ex art. 360 c.p.c., n. 4) "per lesione del diritto di difesa e del regolare contraddittorio". Il secondo, che è intestato dell'art. 360 c.p.c., n. 5, afferma nella sostanza che il Tribunale non ha tenuto conto che, nella specie, Compass ha "commesso un enorme abuso nel segnalare un ritardo imputabile a un disagio tecnico". Il terzo motivo, a sua volta intestato dell'art. 360 c.p.c., n. 3, assume la violazione da parte della sentenza impugnata delle norme dell'art. 2 Cost., artt. 1174, 1175, 1375 c.c. e segg.. Il quarto motivo, che è riferito dell'art. 360 c.p.c., n. 3, afferma poi la violazione delle "disposizioni di legge in tema di trattamento di dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, di interpretazione del contratto ex artt. 1362 c.c. segg. ... ex art. 1374 c.c. e... artt. 1334 e 1335 c.c.". Il quinto motivo, che è viene svolto con riguardo dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, riguarda la sfera dei danni che si assumo patiti dal ricorrente.

3.- Il primo motivo lamenta, più in particolare, che il Tribunale abbia "facultato controparte a produrre atti che, se avesse operato legittimamente, avrebbe dovuto detenere da oltre un paio di anni prima"; pure riscontra, in proposito, che "in ogni caso mai i termini potevano prevedere scadenze differenti per le parti".

Il motivo va respinto.

La norma del comma 9 dell'art. 152 Codice Privacy, vigente all'epoca, stabilisce che "il giudice dispone anche d'ufficio... i mezzi di prova che ritiene necessari...".

Quanto alla differenziazione dei termini concessi alle parti (di cui allo stralcio di verbale riportato a p. 4 del ricorso), pare che il ricorrente non tenga conto del fatto che quello concesso a Compass è "termine a controreplica" e che, nel computo dello stesso, il Tribunale ha anche tenuto conto della ricorrenza del c.d. periodo feriale.

4.- Il secondo motivo assume l'omessa considerazione da parte del Tribunale dell'"enorme abuso" che il comportamento tenuto da Compass - così come complessivamente considerato - avrebbe realizzato.

Il motivo va respinto.

E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che il "fatto", rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è solo il fatto storico vero e proprio, inteso nella sua dimensione materiale (cfr., da ultimo, Ccss., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass., 8 marzo 2017, n. 5795). Non anche un "questione" o un "punto" o una "valutazione" della sentenza, secondo quanto risulta proporre, nel concreto, il motivo in esame.

In realtà, il motivo, che peraltro risulta svolto in termini solo generici, viene a chiedere il riesame della complessiva fattispecie che sta alla base della controversia: che è analisi per contro preclusa al giudizio di questa Corte.

5.- Va ora preso in esame il quarto motivo di doglianza, che è stato svolto dal ricorrente, posto che lo stesso riguarda la parte iniziale del comportamento posto in essere da Compass in relazione all'avvenuta segnalazione di S.D. come "cattivo pagatore".

In via segnata, il motivo fa riferimento al "preavviso" che, sulla base della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, l'intermediario finanziario (quale "partecipante" al sistema di informazioni creditizie) deve necessariamente inviare in via preventiva all'interessato, avvertendolo dell'"imminente registrazione dei dati" che lo riguardano (cfr., in particolare, la norma dell'art. 4, comma 7, del provvedimento del Garante Privacy, 16 novembre 2004, n. 8).

Assunto questo riferimento, il motivo si sostanzia poi nel rilevare che la decisione del Tribunale milanese - che ha ritenuto correttamente adempiuto l'onere nella specie gravante

su Compass - ha in realtà fatto falsa applicazione delle norme di legge che governano la relativa materia.

6.- Il motivo è da ritenere fondato, secondo i termini, e nei limiti, qui in appresso indicati.

Va precisato, al riguardo, che l'atto di "avvertimento con preavviso" ovvero di "avviso" - di cui il citato art. 4, comma 7, fa onere all'intermediario - integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell'interessato e intesa a manifestare la decisione dell'intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di "cattivo debitore" del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest'ultimo entro il periodo di preavviso.

In quanto "dichiarazione a determinata persona", quella prescritta dalla norma dell'art. 4, comma 7, risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.. Perciò, l'efficacia della dichiarazione di "avviso" si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l'indirizzo del destinatario.

La sentenza del Tribunale di Milano non ha tuttavia tenuto conto di tali prescrizioni. In effetti, la stessa ha ritenuto compiutamente assolto l'onere di Compass, limitandosi a considerare il punto relativo all'"invio" degli avvisi (come poi indicato dall'utilizzo del sistema Poste) e, "quanto alle forme di spedizione dell'avviso", da una mera dichiarazione proveniente della stessa Compass).

Per contro, la normativa di legge appena sopra richiamata richiede, secondo quanto del resto ritiene la comune opinione, che - per produrre i suoi effetti (di avvio del periodo di preavviso, in specie) la dichiarazione deve avere "raggiunto il domicilio" del suo destinatario, con conseguente somministrazione della prova dell'arrivo a destino della medesima.

7.- Il terzo e il quinto motivo di ricorso risultano assorbiti.

8.- Come si è già sopra richiamato, la s.p.a. Compass ha formulato, con separato atto, un'istanza di "anonimizzazione dei dati D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 52". In tale istanza, la stessa ha specificamente domandato - in ragione di quanto appunto stabilito nella norma dell'art. 52 - che venga disposta l'"anonimizzazione/l'oscuramento delle proprie generalità e/o di ogni altro dato identificativo".

Il Collegio ritiene di non potere corrispondere a questa istanza, difettando nella fattispecie i presupposti dell'applicazione della citata norma dell'art. 52. In effetti, tale norma abilita alla richiesta relativa la sola persona dell'"interessato", nel significato che tale espressione assume nel contesto del detto decreto legislativo. Ora, secondo la espressa formulazione della norma dell'art. 4, comma 1, lett. i) di tale decreto per "interessato... si intende... la persona fisica cui si riferiscono i dati personali".

9. In conclusione, respinti il primo e il secondo motivo, va accolto il quarto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbiti il terzo e il quinto, con cassazione della impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano e relativo rinvio della controversia sempre alla Corte di Appello di Milano che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nel decidere la controversia, la Corte di Appello, così investita, si atterrà ai principi e indicazioni di cui alla motivazione svolta e, in particolare, al principio di diritto per cui "l'onere di preventivo avvertimento, di cui alla norma dell'art. 4, comma 7 della Delib. Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, risulta assolto solo quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva comunque restando l'eventualità che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia".

P.Q.M.

La Corte respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il quarto e quinto, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017.

Trib. Milano, sez. I civ., Sentenza n. 6478 del 1 ottobre 2012, Giudice Bernardini.

Osserva il Tribunale, esaminati gli atti prodotti da entrambe le parti, che

1. in realtà a carico del ricorrente ed in relazione all'utilizzo della predetta carta di credito risultano più insoluti, a far data dal novembre 2007 e fino a maggio 2009 (anche oltre, si vedano riepiloghi contabili in atti);
2. detti insoluti risultano dunque, almeno in parte, antecedenti al dichiarato cambio di conto, in relazione al quale peraltro parte ricorrente non ha provato l'avvenuto rilascio della nuova RID, viceversa documentata in atti solo alla data del pagamento del 4.12.2009, relativo all'insoluto ancora in essere;
3. detta RID, o autorizzazione all'addebito contenente le relative coordinate bancarie, oltre che contrattualmente prevista dall'art. 14 nell'ipotesi di variazione del conto di appoggio, era comunque essenziale perché Compass potesse prelevare dallo stesso;
4. dalla visura del gestore CRIF del 25.3.2010 risulta peraltro segnalato il ritardo relativo ad una sola rata;
5. essendo il pagamento intervenuto nel dicembre 2009, il mantenimento della segnalazione alla data della visura, e anche del deposito del ricorso, risulta comunque conforme al disposto dell'art. 6, co.2 let.a), cit. Delibera;
6. la segnalazione in oggetto è stata preceduta dall'invio dell'avviso tramite Postel, come da certificazione prodotta, nelle date del novembre 2007, aprile-maggio 2009;
7. quanto alle forme della spedizione dell'avviso, le stesse non sono previste dalla cit. Delibera, e tuttavia quelle adottate nella specie sono state ritenute valide dal Garante con le recenti decisioni 836/10 e 880/10, atteso che delle attestazioni sul punto la parte interessata di rende responsabile ex art. 168 del Codice;
8. la segnalazione in esame non era comunque più presente nel sistema alla data 21.3/26.4.2011, come da doc. 6 di parte resistente.

Deve pertanto ritenersi che nessuna segnalazione illegittima sia stata effettuata dalla convenuta, e che nessuna segnalazione negativa a carico del ricorrente sia stata comunque mantenuta nel sistema oltre i termini di legge.
Il ricorso viene dunque respinto.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.

Le spese seguono ala soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta il ricorso.

Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 1.878,00 per diritti, € 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.